

DELIBERAZIONE 8 MAGGIO 2024
165/2024/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA SILVIA BALDELLI NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 318734554

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1293^a riunione del 8 maggio 2024

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 10 maggio 2023 (prot. Autorità 31896 dell'11 maggio 2023), Silvia Baldelli (di seguito anche: reclamante) ha contestato a e-

distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) il presunto ritardo nell'attivazione della connessione di un impianto fotovoltaico, associato al POD IT001E44977238, in relazione alla pratica di connessione avente codice di rintracciabilità 318734554;

2. con nota del 22 maggio 2023 (prot. 34909), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con due distinte note, di pari contenuto, datate 31 maggio 2023, il gestore ha trasmesso solo all'Autorità (prot. 37583 del 1 giugno 2023) e poi all'Autorità ed alla reclamante (prot. 37582 del 1 giugno 2023) la propria memoria difensiva;
4. con nota del 19 giugno 2023 (prot. 41812), l'Autorità ha inviato a Silvia Baldelli una richiesta di conferma di interesse alla trattazione del reclamo;
5. con nota del 22 giugno 2023 (prot. Autorità 42468 del 22 giugno 2023), la reclamante ha comunicato la propria volontà di proseguire nella trattazione del reclamo;
6. con nota del 13 febbraio 2024 (prot. 11019), l'Autorità ha convocato l'audizione delle parti, contestualmente richiedendo loro alcune informazioni;
7. in data 21 febbraio 2024, si è tenuta la citata audizione - il cui verbale è stato trasmesso alle parti in pari data (prot. 13840) - nel corso della quale, tra l'altro, è stato chiesto al gestore di trasmettere, entro 10 giorni dalla data di comunicazione del relativo verbale, la documentazione comprovante alcune dichiarazioni rese nella medesima audizione;
8. con nota del 27 febbraio 2024 (prot. Autorità 15051 del 27 febbraio 2024), e-distribuzione ha inviato i documenti richiesti in audizione;
9. in data 11 aprile 2024, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

10. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - l'articolo 10, comma 6, secondo cui, tra l'altro, il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al gestore di rete:
 - a) la comunicazione di ultimazione dei lavori, evidenziando che i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle Modalità e Condizioni Contrattuali (di seguito: MCC) del gestore di rete. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione;
 - l'articolo 10, comma 8, secondo cui il gestore di rete attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:

- la data di attivazione nel sistema GAUDÌ dello stato di “UP Abilitata ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio” e “Impianto Abilitato ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio” di cui all’articolo 10, comma 10 del TICA e
- la data di ricevimento dei documenti necessari all’attivazione della connessione in prelievo, trasmessi dalla società di vendita, nei soli casi diversi da quelli di cui all’articolo 10, comma 11 del TICA;

A tali fini, il gestore di rete comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all’attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all’attivazione della connessione viene trasmesso secondo modalità che consentano l’immediato ricevimento (fax, posta elettronica certificata, portale informatico qualora disponibile);

- l’articolo 10, comma 9, secondo cui, tra l’altro, il gestore di rete predispone il regolamento di esercizio e lo invia al richiedente entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo nel caso di lavori semplici ovvero, nel caso di lavori complessi, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data presunta di completamento della connessione nel rispetto delle tempistiche di cui al presente provvedimento o, nel caso di realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data presunta di completamento della connessione come comunicata dal richiedente negli aggiornamenti dei crono programmi come richiesti dai gestori di rete nelle proprie MCC. Il richiedente completa e sottoscrive il regolamento di esercizio e lo reinvia al gestore di rete. Dopo aver ricevuto il regolamento di esercizio e dopo aver verificato la completezza delle informazioni, il gestore di rete provvede a segnalare nel sistema GAUDÌ l’avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del regolamento di esercizio, verificata la completezza delle informazioni, il gestore di rete provvede a segnalare nel sistema GAUDÌ l’avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio;
- l’articolo 14, comma 3, secondo cui qualora non rispetti i termini riportati nella presente Parte III diversi da quelli di cui ai commi 14.1 e 14.2, nonché nell’articolo 35bis, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- l’articolo 36 che disciplina le disposizioni regolatorie relative agli elementi per la registrazione e validazione nel sistema GAUDÌ dell’impianto di produzione e delle unità di produzione (UP) che lo compongono.

QUADRO FATTUALE:

11. In data 10 gennaio 2022, Silvia Baldelli – per il tramite del richiedente Andrea Eccher munito di apposito mandato con rappresentanza (di seguito: richiedente o

- mandatario) – trasmetteva a e-distribuzione una domanda di connessione in iter ordinario, avente codice di rintracciabilità 318734554, al fine di adeguare la connessione esistente attraverso il potenziamento della sezione esistente e la contestuale installazione di un nuovo sistema di accumulo in relazione ad un impianto fotovoltaico identificato dal codice Censimp IM_1035743;
12. in pari data, e-distribuzione trasmetteva al richiedente una richiesta di integrazione afferente ad una incongruenza dei valori di potenza tra schema elettrico e domanda;
 13. in data 11 gennaio 2022, il mandatario trasmetteva la documentazione integrativa, validata dal gestore in pari data;
 14. in data 2 febbraio 2022, e-distribuzione emetteva il preventivo di connessione;
 15. in data 5 febbraio 2022, il richiedente accettava il suddetto preventivo;
 16. in data 7 febbraio 2022, il gestore predispondeva il regolamento di esercizio inviandolo al richiedente con tutti i documenti necessari;
 17. in data 28 marzo 2022, il mandatario trasmetteva a e-distribuzione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la comunicazione di ultimazione dei lavori sull'impianto fotovoltaico in questione;
 18. nelle date 4 luglio 2022, 30 settembre 2022, 4 ottobre 2022 e 3 novembre 2022, il richiedente effettuava quattro tentativi di registrazione sul sistema GAUDÌ di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), nessuno dei quali andato a buon fine;
 19. in data 23 novembre 2022, il richiedente chiedeva delucidazioni a e-distribuzione in merito alla mancata registrazione dell'impianto di produzione in parola sul sistema GAUDÌ;
 20. in data 22 dicembre 2022, il gestore rispondeva alla suddetta richiesta indicando la causa degli scarti e fornendo tre possibili soluzioni della problematica segnalata;
 21. in data 23 dicembre 2022, a seguito della suddetta risposta del gestore, il mandatario chiedeva indicazioni, tramite mail, a personale tecnico di e-distribuzione su come procedere, avendo già trasmesso la richiesta di cambio regime commerciale sia a Terna che al Gestore per i Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE);
 22. a seguito del suddetto scambio di mail, e-distribuzione modificava l'anagrafica dell'impianto in questione da "Scambio Sul Posto" (SSP) a "Cessione parziale Ritiro Dedicato o Tariffa Omnicomprensiva" (RID);
 23. in data 19 gennaio 2023, il flusso di esercibilità dell'impianto fotovoltaico in parola veniva validato nel sistema GAUDÌ;
 24. sempre in data 19 gennaio 2023, il mandatario completava la registrazione dell'impianto sul sistema GAUDÌ;
 25. in data 24 gennaio 2023, il richiedente trasmetteva al gestore il regolamento di esercizio, debitamente firmato e completato, ed i relativi allegati tecnici per la validazione ai fini dell'avvio dell'iter di connessione;
 26. in data 25 gennaio 2023, e-distribuzione trasmetteva al richiedente la conferma di validazione del predetto regolamento di esercizio corredato degli allegati;
 27. in data 27 gennaio 2023, e-distribuzione acquisiva il flusso di esercibilità dell'impianto in parola;

28. in data 8 febbraio 2023, il gestore comunicava al mandatario le possibili date di attivazione dell'impianto di produzione (9 o 10 febbraio 2023);
29. in data 2 marzo 2023, a seguito di richiesta cambio data da parte del mandatario, il gestore provvedeva ad eseguire l'attivazione dell'impianto fotovoltaico *de quo*;
30. in data 13 marzo 2023, la reclamante contestava al gestore il ritardo nell'attivazione della connessione, chiedendo l'erogazione dell'indennizzo automatico;
31. in data 11 aprile 2023, il gestore respingeva la suddetta richiesta della reclamante;
32. in data 24 aprile 2023, la reclamante reiterava la richiesta di indennizzo al gestore;
33. non avendo ricevuto riscontro da e-distribuzione a quest'ultima richiesta, in data 10 maggio 2023, Silvia Baldelli ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DELLA RECLAMANTE:

34. Silvia Baldelli afferma che *“l'impianto è stato allacciato in data 02-03 u.s. con parecchi mesi di ritardo rispetto ai tempi standard di qualità commerciale;*
35. la reclamante attribuisce al gestore la responsabilità di tale ritardo nell'attivazione della connessione, lamentando altresì la carenza di supporto da parte e-distribuzione nella gestione dell'iter di connessione;
36. Silvia Baldelli lamenta significative difficoltà riscontrate dal mandatario nel registrare l'impianto sul sistema GAUDÌ e afferma che l'aggiornamento del *“regime commerciale dell'impianto già esistente trasformandolo in «D3d - CESSIONE PARZIALE RITIRO DEDICATO»”,* proposto da e-distribuzione in data 22 dicembre 2022 per consentire la validazione dei flussi all'interno del sistema GAUDÌ, *“era stato già eseguito mesi prima sotto l'indicazione appunto di TERNA e GSE e che e-distribuzione (...) non se ne era accorta”;*
37. la reclamante, in sede di audizione, ha confermato il buon operato del professionista incaricato di effettuare la domanda di connessione, sottolineando gli sforzi da lui profusi per completare l'iter di connessione, testimoniati da alcune mail in cui il mandatario afferma che *“è da marzo 2022 che sto combattendo con informazioni che sono al di fuori della mia competenza (gestione dei flussi) e che ho cercato di imparare per poter seguire l'iter”;*
38. pertanto, Silvia Baldelli chiede l'erogazione dell'indennizzo automatico previsto dal TICA per il ritardo del gestore nell'attivazione della connessione del proprio impianto fotovoltaico.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

39. e-distribuzione eccepisce che *“nessuna prestazione di qualità commerciale riferita alla pratica di connessione in oggetto, è stata eseguita in ritardo a causa di ritardi imputabili a e-distribuzione e per tale motivo non siamo disponibili al riconoscimento dell'indennizzo richiesto”;*
40. il gestore rileva che *“la problematica riferita alla mancata validazione dell'impianto sul sistema Gaudi di Terna è imputabile ad un errore*

- nell'inserimento della domanda di connessione”, precisando come “nella domanda di connessione trasmessa dal mandatario in data 11/01/2022 (...), con cui è stato formalizzato il potenziamento della sezione esistente e la contestuale installazione di un nuovo sistema di accumulo, sia stato esplicitamente richiesto il regime commerciale di «CESSIONE PARZIALE RITIRO DEDICATO O TARIFFA OMNICOMPRESIVA» mentre l'impianto di produzione oggetto di modifica risultasse originariamente esercito in data 05/11/2018 in regime di «SCAMBIO SUL POSTO».»;*
41. *e-distribuzione sottolinea che “di tale aspetto il mandatario è stato edotto con missiva Prot.ED-O0002031 del 22/12/2022 (...), in risposta alla sua richiesta del 23/11/2022, nella quale la scrivente proponeva anche i vari scenari risolutivi”, tra cui la possibilità di “Richiedere la modifica del regime commerciale dell'impianto già esistente, trasformandolo in «D3d -CESSIONE PARZIALE RITIRO DEDICATO»; una volta completata la modifica, sarà possibile precedere con la pratica attuale e i flussi con Terna/Gaudì potranno essere validati”;*
 42. *il gestore precisa, al riguardo, di non aver mai ricevuto dal mandatario la richiesta di cambio di regime, bensì di esserne venuto a conoscenza tramite una “comunicazione mail al personale tecnico di ED”, in cui si manifestava “l'avvenuto inoltro della richiesta di cambio regime a GSE Spa e Terna Spa”, e a seguito della quale ED ha provveduto a prendere atto di tale volontà modificando l'anagrafica dell'impianto esistente al regime indicato nella nuova domanda di connessione (RID)”;*
 43. *e-distribuzione, nel corso dell'audizione, ha inoltre dichiarato che la procedura di registrazione sul sistema GAUDÌ prevede, dopo ogni tentativo di registrazione non andato a buon fine (4 nel caso di specie), l'invio in automatico a richiedente e gestore di una notifica con l'indicazione delle cause dello scarto, nella fattispecie “incongruenza del regime commerciale”;*
 44. *sempre in sede di audizione, il gestore ha rappresentato che le tempistiche di attivazione di un impianto come quello in questione dipendono anche dal tempo impiegato dal richiedente per completare tutti gli adempimenti a suo carico; in particolare, una domanda in iter ordinario come nel caso di specie, non prevedendo tempistiche massime per la registrazione sul sistema GAUDÌ, potrebbe, per assurdo, andare avanti *ad infinitum*;*
 45. *al riguardo e-distribuzione evidenzia, inoltre, di aver ricevuto il regolamento di esercizio, firmato e completato dal richiedente, solo in data 24 gennaio 2023 (e di averlo peraltro validato il giorno successivo 25 gennaio 2023), nonostante già dal 7 febbraio 2022 lo avesse predisposto e tempestivamente inviato al richiedente ai sensi dell'articolo 10, comma 9 del TICA;*
 46. *pertanto “Alla luce dei fatti esposti nonché della documentazione già prodotta da ED non risulta alcun inadempimento in capo al gestore di rete rispetto all'iter di connessione oggetto del presente reclamo con l'effetto che la richiesta di ottenimento di indennizzi automatici prevista dal TICA risulta destituita di fondamento e, pertanto, insiste per il rigetto del reclamo”.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

47. Il *thema decidendum* della controversia oggetto della presente decisione verte nello stabilire se e-distribuzione abbia effettuato in ritardo o meno l'attivazione della connessione dell'impianto fotovoltaico in parola, alla luce delle tempistiche previste dal TICA per tale attività;
48. in particolare, si evidenzia che, nella fattispecie in esame, ai fini dell'attivazione della connessione, il TICA prevede che:
- il richiedente deve, tra l'altro:
 - o a seguito della conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, inviare al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione (articolo 10, comma 6);
 - o completare e sottoscrivere il regolamento di esercizio ricevuto dal gestore di rete e inviarlo al medesimo gestore di rete (articolo 10, comma 9);
 - o registrare l'impianto di produzione e la/le relativa/e unità di produzione (UP) nel sistema GAUDÌ gestito da Terna (articolo 7, comma 3);
 - il gestore di rete deve, tra l'altro:
 - o attivare la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di attivazione nel sistema GAUDÌ dello stato di "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" di cui all'articolo 10, comma 10 del TICA. A tali fini, il gestore di rete comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all'attivazione della connessione è trasmesso secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento come fax, posta elettronica certificata, portale informatico qualora disponibile (articolo 10, comma 8);
49. ciò premesso, dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, è emerso *per tabulas* quanto segue;
50. con riferimento alla conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico:
- il richiedente ha trasmesso al gestore la relativa comunicazione di ultimazione lavori, *ex* articolo 10, comma 6 del TICA, in data 28 marzo 2022;
51. con riferimento al regolamento di esercizio:
- in data 7 febbraio 2022, il gestore lo ha predisposto e inviato al richiedente nel rispetto dei venti giorni lavorativi - previsti, nel caso di lavori semplici, dall'articolo 10, comma 9 del TICA - dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo (5 febbraio 2022);
 - in data 24 gennaio 2023, il richiedente ha restituito al gestore il regolamento di esercizio, completato e firmato, impiegando quindi quasi un anno per assolvere alla prescrizione prevista dal citato articolo 10, comma 9 del TICA, nonostante

- la relativa richiesta di adeguamento della connessione esistente, oggetto della presente decisione, non comportasse la costruzione di opere di rete;
- in data 25 gennaio 2023, ossia il giorno successivo alla ricezione del suddetto regolamento, il gestore ha trasmesso al richiedente la conferma di validazione del citato regolamento di esercizio corredato degli allegati;
52. con riferimento alla registrazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative UP nel sistema GAUDÌ:
- il richiedente, nonostante avesse provveduto alla trasmissione della dichiarazione di fine lavori dell'impianto di produzione già in data 28 marzo 2022, ha poi atteso più di tre mesi per effettuare il primo tentativo di registrazione sul sistema GAUDÌ avvenuto in data 4 luglio 2022;
 - il tentativo di cui al punto precedente, come poi i tre successivi, non risultano essere andati a buon fine in quanto nella domanda di connessione il richiedente aveva richiesto il regime commerciale definito "cessione parziale ritiro dedicato o tariffa omnicomprensiva", mentre l'impianto di produzione oggetto di modifica risultava originariamente esercito dal 5 novembre 2018 in regime commerciale definito "scambio sul posto". Tale discrepanza nei regimi commerciali veniva recepita dal sistema GAUDÌ come una incongruenza che impediva la validazione dei flussi;
 - di tale circostanza il richiedente doveva ragionevolmente essere al corrente in quanto - come dichiarato dal gestore nel corso dell'audizione del 21 febbraio 2024 e non contestato dalla reclamante - la procedura di registrazione nel sistema GAUDÌ prevede che, ad ogni tentativo fallito, il richiedente riceva in automatico direttamente dallo stesso sistema GAUDÌ una notifica indicante la motivazione dello scarto, (nella fattispecie "incongruenza del regime commerciale"); tale rilievo è, altresì, comprovato dalle schermate dei flussi del sistema GAUDÌ, prodotte dal gestore a seguito della citata audizione, relative ai quattro falliti tentativi di registrazione effettuati dal richiedente;
 - viceversa, dagli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, risulta che il mandatario, pur avendo avuto contezza delle informazioni sulle cause del suddetto scarto notificate dal sistema GAUDÌ, non si sia efficacemente adoperato per rimuovere la segnalata incongruenza. Ciò in quanto il richiedente ha effettuato altri 3 tentativi di registrazione nel corso dell'anno 2022, replicando però i medesimi errori emersi a seguito del primo tentativo di registrazione e, pertanto, conseguendo i medesimi esiti negativi;
 - inoltre, solo in data 23 novembre 2022, ossia venti giorni dopo il quarto ed ultimo tentativo di registrazione infruttuoso, il richiedente chiedeva delucidazioni a e-distribuzione in merito alla mancata registrazione dell'impianto sul sistema GAUDÌ;
53. pertanto, non appare coerente con il canone della diligenza cd. rafforzata o specifica, richiesta dalla natura professionale dell'attività esercitata *ex art. 1176, comma 2 del c.c.*, il comportamento del richiedente che - a fronte di chiare evidenze delle cause della mancata registrazione sul sistema GAUDÌ - non risulta essersi adoperato per gestire efficacemente tale adempimento (temporeggiando tra l'altro

- quasi 3 mesi tra il primo e il secondo tentativo), nonostante la sopradescritta procedura di registrazione dovesse ragionevolmente essere conosciuta dallo stesso mandatario, quale “professionista del settore”; né, peraltro, nel corso dell’istruttoria la reclamante ha allegato circostanze imprevedibili e/o non superabili con la dovuta diligenza tali da giustificare tale condotta quali, ad esempio, problemi di malfunzionamento del sistema GAUDÌ;
54. infine, con riferimento all’attivazione della connessione per l’impianto fotovoltaico:
- è stata effettuata in data 2 marzo 2023, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 8 del TICA, a seguito di richiesta cambio data da parte del richiedente, a distanza di quasi un mese dalle prime date utili (9 febbraio oppure 10 febbraio 2023) proposte dal gestore tramite portale informatico in data 8 febbraio 2023;
55. in conclusione, risulta accertato che il gestore ha rispettato le tempistiche previste dal TICA per l’effettuazione delle attività ad esso spettanti in relazione all’attivazione della connessione dell’impianto fotovoltaico, associato al POD IT001E449772385, in relazione alla pratica di connessione avente codice di rintracciabilità 318734554;
56. pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato, non essendo imputabile a e-distribuzione alcun ritardo nell’attivazione dell’impianto in parola e, di conseguenza, non sussistono i presupposti affinché il gestore sia tenuto a corrispondere alla reclamante l’indennizzo automatico previsto dall’articolo 14, comma 3 del TICA;
57. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Silvia Baldelli nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione avente codice di rintracciabilità 318734554;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini